NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 10

Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730

Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunita' montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988 , ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n.309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.472. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Versione in vigore dal 1 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Capo	I — Norme in materia di finanza locale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-10-fondo-per-le-spese-di-personale-di-cui-all-articolo-12-della-legge-28

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it